

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

Assoluzione

Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa:** 30%

**Quantum:** -

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

Addeito a controllare che le varie sfilacciature dei tessuti venissero separate durante la fase di convogliamento in alcune stanze, accortosi che il convogliatore-deviatore si era ostruito, come era avvenuto in altre occasioni, dovendo sbloccarlo e dovendo portarsi, per sbloccarlo, a 5/6 metri da terra, invece di servirsi dell'apposita scala, aveva chiesto ad un collega, che stava transitando in quel momento con un carrello elevatore le cui forche stringevano una balla di tessuto, di issarlo sino alla sommità del convogliatore-deviatore. Eseguito il controllo, al momento della discesa, il carrellista, anzichè porre in azione la leva per la discesa, aveva toccato la leva per l'apertura delle forche, determinando così, la caduta al suolo dell' allupino.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Secondo costante giurisprudenza di questa suprema corte, "un comportamento anomalo del lavoratore per acquisire, nel caso in cui vi sia anche una violazione del datore di lavoro, il valore di causa sopravvenuta da sola sufficiente a cagionare l'evento, deve essere imprevedibile perchè assolutamente estraneo al processo produttivo o alle mansioni attribuite al lavoratore" perchè "la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire da sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purchè normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non esorbitanti dal procedimento del lavoro".

Comportamento avventato, negligente, disattento connesso all'attività lavorativa o non esorbitante dal procedimento di lavoro è il comportamento avventato negligente o disattento che il lavoratore ponga in essere mentre svolge il lavoro affidatogli, il lavoro che gli è proprio, che rientra tra le sue mansioni. Alla luce di tutto ciò, è certamente avventato servirsi di un muletto per farsi issare a cinque metri di altezza.

**Note:**

**Esito:** La Corte annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile  
 Annullamento con rinvio

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

**Anno:** 1999

**Numero:** 12115

**Sezione:** IV

cod. 2

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*